CAMERA DEI DEPUTATI N. 3648-A

DISEGNO DI LEGGE

PRESENTATO DAL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

(CIAMPI)

E DAL MINISTRO DELLA SANITÀ

(GARAVAGLIA)

DI CONCERTO CON IL MINISTRO DELLE FINANZE

(GALLO)

Presentato il 18 gennaio 1994

Conversione in legge del decreto-legge 17 gennaio 1994, n. 34, recante disposizioni in materia di versamento della quota fissa individuale annua per l'assistenza medica di base

(Relatore: **GALBIATI**)

NOTA: La XII Commissione permanente (Affari sociali), il 26 gennaio 1994, ha deliberato di riferire favorevolmente sul testo e di richiedere all'Assemblea l'autorizzazione a riferire oralmente.

DISEGNO DI LEGGE

—

ART. 1.

1. È convertito in legge il decreto-legge 17 gennaio 1994, n. 34, recante disposizioni in materia di versamento della quota fissa individuale annua per l'assistenza medica di base.

2. Restano validi gli atti ed i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi ed i rapporti giuridici sorti sulla base dei decreti-legge 17 settembre 1993, n. 365, e 19 novembre 1993, n. 464.

Decreto-legge 17 gennaio 1994, n. 34, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale *n. 13 del 18 gennaio 1994.*

Disposizioni in materia di versamento della quota fissa individuale annua per l'assistenza medica di base

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di dettare norme che consentano di assicurare l'effettuazione dei controlli in merito al pagamento della quota fissa individuale annua di cui all'articolo 6 del decreto-legge 19 settembre 1992, n. 384, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 novembre 1992, n. 438;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 14 gennaio 1994;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro della sanità, di concerto con il Ministro delle finanze;

EMANA

il seguente decreto-legge:

ARTICOLO 1.

1. I soggetti tenuti alla presentazione della dichiarazione dei redditi per l'anno 1993 devono indicare nella stessa gli estremi del versamento della quota fissa individuale annua per l'assistenza medica di base di cui all'articolo 6 del decreto-legge 19 settembre 1992, n. 384, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 novembre 1992, n. 438, dovuta per il medesimo anno.

ARTICOLO 2.

1. Qualora dai controlli eseguiti dal sistema informativo del Ministero delle finanze, ai sensi dell'articolo 4, comma 3, del decreto del Ministro della sanità in data 25 giugno 1993, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 151 del 30 giugno 1993, risulti l'omissione, l'incompletezza o la tardività dei versamenti della quota fissa di cui all'articolo 1, le regioni e le province autonome procedono al recupero delle somme non versate, maggiorate del cinquanta per cento a titolo di sanzione amministrativa.

ARTICOLO 3.

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 17 gennaio 1994.

SCÀLFARO

CIAMPI, *Presidente del Consiglio dei Ministri.*

GARAVAGLIA, *Ministro della sanità.*

GALLO, *Ministro delle finanze.*

Visto, *il Guardasigilli*: CONSO.

Stampato su carta riciclata ecologica

DDL11-3648A
Lire 500